

TRIBUNALE

Sentenza del Tribunale dell'8 ottobre 2013 — Stichting Greenpeace Nederland e PAN Europe/Commissione

(Causa T-545/11) ⁽¹⁾

[«Accesso ai documenti — Regolamento (CE) n. 1049/2001 — Documenti relativi alla prima autorizzazione di immissione in commercio della sostanza attiva glifosato — Rifiuto parziale di accesso — Rischio di pregiudizio per gli interessi commerciali di una persona fisica o giuridica — Articolo 4, paragrafo 5, del regolamento n. 1049/2001 — Interesse pubblico prevalente — Regolamento (CE) n. 1367/2006 — Articolo 6, paragrafo 1, del regolamento n. 1367/2006 — Direttiva 91/414/CEE»]

(2013/C 344/95)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Stichting Greenpeace Nederland (Amsterdam, Paesi Bassi); e Pesticide Action Network Europe (PAN Europe) (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: B. Kloostra e A. van den Biesen, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente P. Oliver, P. Ondrušek e C. ten Dam, successivamente P. Oliver, P. Ondrušek e C. Zadra, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione della Commissione del 10 agosto 2011, che ha negato l'accesso al volume 4 del progetto di relazione di valutazione della sostanza attiva glifosato, redatto dalla Repubblica federale di Germania, in quanto Stato membro relatore, in applicazione della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 230, pag. 1)

Dispositivo

1) La decisione della Commissione europea del 10 agosto 2011, che nega l'accesso al volume 4 del progetto di relazione di valutazione della sostanza attiva glifosato, redatto dalla Repubblica federale di Germania, in quanto Stato membro relatore, in applicazione della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, è annullata nella parte in cui essa nega l'accesso alle parti di detto volume comprendente informazioni concernenti le emissioni nell'ambiente: l'«identità» e la quantità di tutte le impurità contenute nella sostanza attiva notificata da ciascun operatore, che compaiono al punto C.1.2.1 del primo sottodocumento (pagg. da 11 a 61), al punto C.1.2.1 del secondo sottodocumento (pagg. da 1 a 6) e al punto C.1.2.1 del terzo sottodocumento (pagg. 4 e da 8 a 13) di detto volume; le impurità presenti nei differenti lotti ed i quantitativi minimi, medi e massimi di ognuna di queste impurità, che figurano, per ogni operatore, nelle tabelle incluse nel punto C.1.2.2 del primo sottodocumento (pagg. da 61 a 84) e nel punto C.1.2.4 del terzo sottodocumento (pag. 7) di detto volume;

la composizione dei prodotti fitosanitari sviluppati dagli operatori, contenuta nel punto C.1.3, intitolato «Specifiche dettagliate dei preparati (allegato III A 1.4)», del primo sottodocumento (pagg. da 84 a 88) del medesimo volume.

2) La Commissione è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 355 del 3.12.2011.

Sentenza del Tribunale dell'8 ottobre 2013 — Consiglio/AY

(Causa T-167/12 P) ⁽¹⁾

[«Impugnazione — Funzione pubblica — Funzionari — Promozione — Esercizio di promozione 2010 — Scrutinio per merito comparativo — Perfezionamento professionale — Riuscita alle prove del programma di formazione dei funzionari del gruppo di funzioni AST nell'ambito della procedura di certificazione per l'accesso al gruppo di funzioni AD — Snaturamento degli elementi di prova»]

(2013/C 344/96)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: M. Bauer e A. Jensen, agenti)

Altra parte nel procedimento: AY (Bousval, Belgio) (rappresentante: É. Boigelot, avvocato)

Oggetto

Impugnazione proposta contro la sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea (Prima Sezione) dell'8 febbraio 2012, AY/Consiglio (F-23/11, non ancora pubblicata nella Raccolta) e volta all'annullamento parziale di tale sentenza.

Dispositivo

1) La sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea (Prima Sezione) dell'8 febbraio 2012, AY/Consiglio (F-23/11) è annullata nella parte in cui il Tribunale della funzione pubblica ha annullato la decisione con cui il Consiglio dell'Unione europea ha rifiutato di promuovere AY nel grado AST 9 per l'esercizio di promozione 2010 e nella parte in cui il Consiglio è stato condannato all'insieme delle spese (punti 1 e 4 del dispositivo di tale sentenza).

2) La causa è rinviata dinanzi al Tribunale della funzione pubblica.

3) Le spese sono riservate.

⁽¹⁾ GU C 180 del 27.7.2012.